

Helvetia Protezione Incendio a premio annuo

Assicurazione Incendio e altri danni ai beni

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A
Gruppo Helvetia

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**, Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass. n. 1.00062

Prodotto: **Helvetia Protezione Incendio a premio annuo**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia Protezione Incendio a premio annuo" è la soluzione assicurativa che tutela l'immobile ipotecato a fronte di un mutuo ipotecario e che sia destinato ad uso civile, commerciale, industriale, agricolo, ufficio oppure vuoto o in corso di costruzione/ristrutturazione. Oltre che dal rischio di incendio e scoppio, eventi atmosferici e socio-politici, puoi scegliere di estendere la copertura e tutelarti da molti altri eventi. **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso l'intermediario.**



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio ed altri danni ai beni:** la garanzia prevede la copertura dei danni al fabbricato assicurato direttamente provocati da incendio, fulmine, scoppio, implosione ed esplosione, caduta di aeromobili o meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali e loro parti.

La copertura assicurativa è sempre estesa a:

- **Eventi atmosferici:** danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, caduta di alberi abbattuti dal vento o trasportati da questo.
- **Eventi sociopolitici:** danni causati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi e atti di sabotaggio.
- **Terrorismo:** danni causati da atti di terrorismo.
- **Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica:** sono indennizzate le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina e autorizzata discarica dei residui del sinistro.

Personalizzazioni del rischio: puoi scegliere di includere una o più garanzie aggiuntive, tra le seguenti:

- ✓ **Allagamento:** vengono indennizzati i danni materiali e diretti causati da allagamento verificatosi a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.
- ✓ **Danni da acqua e spese di ricerca:** vengono indennizzati i danni materiali e diretti causati da spargimento d'acqua dovuto a rotture accidentali di condutture e impianti fissi. Sono rimborsate anche le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione di parti di condutture che hanno causato lo spargimento d'acqua nonché le spese di demolizione o di ripristino delle parti di fabbricato.
- ✓ **Eventi catastrofali:** vengono indennizzati i danni conseguenti a **terremoto** e i danni causati da **inondazione e alluvione**.
- ✓ **Fenomeno elettrico:** vengono indennizzati i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici che colpiscono gli impianti, le apparecchiature e i circuiti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato.
- ✓ **Guasti cagionati dai ladri:** vengono indennizzati i danni causati dai ladri ai locali ed ai serramenti in occasione di consumato o tentato furto, rapina, estorsione.
- ✓ **Ricorso terzi:** la Compagnia risponde dei danni a cose di terzi causati da sinistro indennizzabile a termini di polizza, di cui tu sia civilmente responsabile.
- ✓ **Sovraccarico neve:** vengono indennizzati i danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico neve.
- ✓ **Differenziale storico artistico:** vengono indennizzati i maggiori danni che possa subire il bene vincolato alle "Belle Arti".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicati nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili fabbricati con destinazione d'uso diversa rispetto ad uso civile abitazione, commerciale, agricolo, industriale, ufficio oppure vuoto o in corso di ristrutturazione
- ✗ Non sono assicurabili fabbricati che non siano ubicati nel territorio della Repubblica italiana.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
- conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

Relativamente all'estensione "**Eventi atmosferici**", sono esclusi i danni subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiera, camini, insegne e installazioni esterne e similari;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi;
- pannelli solari e fotovoltaici;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, se non derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine

Con riferimento all'estensione "**Eventi socio-politici**", non sono compresi i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- di fenomeno elettrico;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante per fabbricati situati nel territorio della Repubblica italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare all'Intermediario o alla Compagnia, con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), eventuali cambiamenti che possano comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare l'Intermediario o la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi indicati da quest'ultima;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio può essere pagato in rate semestrali ma è dovuto per intero.

Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale dell'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende alle ore 24.00 del giorno del pagamento.

L'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno finché risultino ancora dei mutui attivi ad essa abbinati.



Come posso disdire la polizza?

Hai il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza, inviando una comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o con PEC. La Compagnia rimborsa il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e senza l'applicazione di penali. Il recesso ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione.

Puoi inviare la disdetta attraverso una PEC o una lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza con effetto dalla scadenza stessa.

Inoltre, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento dell'indennizzo o del risarcimento, puoi recedere dal contratto, inviando una comunicazione alla Compagnia mediante raccomandata A/R o PEC. Il recesso ha efficacia dopo trenta giorni dalla data di invio della comunicazione.

Assicurazione incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



Helvetia Protezione Incendio a premio annuo

Data: 31 maggio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022	
Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimun Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.
Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

✓ **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

Oltre a quanto già menzionato nel DIP Danni, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato provocati da:

- onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensoria seguito di rottura dei relativi congegni;
- urto di veicoli stradali, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso;
- sviluppo di fumi, gas, vapori determinati da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche al servizio del fabbricato, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del bene assicurato, purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.

Sono inoltre assicurati i danni cagionati allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla sezione Incendio.

✓ **Eventi atmosferici**

Oltre a quanto già indicato nel DIP, vengono indennizzati anche i danni materiali e diretti al fabbricato causati da bagnamenti che si verificano all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici in copertura.

✓ **Eventi sociopolitici**

Oltre a quanto già indicato nel DIP, l'assicurazione opera anche per i danni da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il bene assicurato. L'assicurazione opera altresì per gli altri danni causati al bene assicurato nel corso di occupazione non militare della proprietà, purché la stessa non si protragga oltre cinque giorni consecutivi.

✓ **Terrorismo**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

✓ **Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

ALLAGAMENTO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

DANNI DA ACQUA E SPESE DI RICERCA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

EVENTI CATASTROFALI	<p>Inondazione e alluvione: la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al bene assicurato, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da terremoto.</p> <p>Terremoto: la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al bene assicurato, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, conseguenti a terremoto.</p>
FENOMENO ELETTRICO	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.
RICORSO TERZI	L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
SOVRACCARICO NEVE	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.
DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	Sono rimborsati i danni che il bene assicurato possa subire, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che eccedano le normali spese di ricostruzione o ripristino, considerate le sue particolari qualità storico artistiche. Sono compresi i danni subiti da mosaici, affreschi e statue di valore artistico.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> * Non sono assicurabili fabbricati tradizionali che non siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili. * Con riferimento ai fabbricati in bioedilizia, non assicurabili gli edifici che non siano a carattere permanente, costituiti da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sul quale sia stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra e realizzata con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - edificio a Chalet (tipo Blockhaus), con elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80mm e altri elementi, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti pareti strutturali dell'opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm. Solai dividenti i piani e strutture portanti del tetto comunque costruite, manto di copertura in materiali incombustibili; - edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "MHM" o "XLAM"), con assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate. Manto di copertura in materiali incombustibili. I solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm.

 Ci sono limiti di copertura?	
INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	
<p>! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; 	

- conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione ed esplosione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà;
- causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- da fenomeni elettrici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine;
- direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica;
- subiti da mosaici, affreschi e statue aventi valore artistico.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla presente copertura

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo dovuto
Eventi atmosferici	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ €250 per sinistro (per fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) ▪ €500 per sinistro (per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate) 	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Eventi sociopolitici	non previsto	€500 per sinistro (per fabbricati adibiti a uso commerciale, artigianale e industriale)	80% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo
			50% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo, limitatamente ai danni causati da atti di sabotaggio
Terrorismo	non previsto	€500 per sinistro (per fabbricati adibiti a uso commerciale, artigianale e industriale)	50% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo

GARANZIE AGGIUNTIVE

In aggiunta alle esclusioni sopra indicate, si indicano di seguito quelle specifiche per ciascuna garanzia aggiuntiva.

ALLAGAMENTO

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- ai beni posti in locali interrati e seminterrati;
- verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- causati da traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi, o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

DANNI DA ACQUA E SPESE DI RICERCA

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- da gelo;
- causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- da allagamenti dall'esterno.

EVENTI CATASTROFALI

Inondazione e alluvione:

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul bene assicurato;
- di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.

Terremoto:

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul bene assicurato;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del bene assicurato.

FENOMENO ELETTRICO:

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni causati da usura, corrosione, inadeguata manutenzione, difetti di materiale o di fabbricazione.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP ed alle esclusioni sopra indicate per la sezione Incendio ed altri danni ai beni.

RICORSO TERZI:

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, si precisa che non sono considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

! Inoltre, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

SOVRACCARICO NEVE:

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti da:

- fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto;
- capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica;
- serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP ed alle esclusioni sopra indicate per la sezione Incendio ed altri danni ai beni.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole garanzie aggiuntive:

GARANZIE AGGIUNTIVE		SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Allagamento		non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ €500 per sinistro (per fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza) ▪ €1.000 per sinistro (per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate) 	€20.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni da acqua e spese di ricerca	Danni da acqua	non previsto	€250 per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5% della somma assicurata con il massimo di €50.000 per sinistro e anno assicurativo
	Spese di ricerca e riparazione		€250 per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ €5.000 per sinistro e ▪ €15.000 per anno assicurativo
Eventi catastrofali	Inondazione e alluvione	10% con il minimo di € 5.000	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
	Terremoto	10% con il minimo di € 5.000	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

Fenomeno elettrico	non previsto	€ 250 per sinistro	5% della somma assicurata con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri	non previsto	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 1.000 per sinistro e anno assicurativo (per fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) ▪ € 2.500 per sinistro e anno assicurativo (per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate)
Ricorso terzi	non previsto	non previsto	<p>massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo</p> <hr/> <p>10% del massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo, limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi</p>
Sovraccarico neve		<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 500 per sinistro (per fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) ▪ € 1.000 per sinistro (per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate) 	50% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo
Differenziale storico artistico	non previsto	non previsto	€ 150.000 per sinistro e anno assicurativo



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia; • darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia può essere inviata alla Compagnia all'indirizzo: Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano oppure può essere inviata tramite e-mail o pec ai seguenti indirizzi: <ul style="list-style-type: none"> ○ infoclienti@helvetiaitalia.it; ○ helvetiaitalia@pec.helvetia.it; <p>Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali dell'Intermediario, sul sito internet della Compagnia www.helvetia.it, oppure chiamando il numero verde (dall'Italia) 800.909.650 oppure il numero +39 0253511 per chiamate dall'estero.</p> <p>Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di incendio, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando: <ul style="list-style-type: none"> ○ la data di accadimento del sinistro; ○ la causa conosciuta o presunta del sinistro; ○ l'entità stimata del danno, <p>e trasmettere copia della denuncia alla Compagnia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi; • conservare le tracce e i residui del sinistro necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati; • predisporre, a richiesta della Compagnia, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore; • mettere a disposizione del perito incaricato o della Compagnia i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito; • in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso terzi", astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. In questo caso, la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; • facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Verificata l'operatività dell'assicurazione, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p>Anticipo sugli indennizzi: l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo previsto sia almeno di euro 50.000.</p>

	Il pagamento dell'anticipo viene effettuato dopo 30 giorni dalla richiesta, purché siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro.
--	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il pagamento del premio annuale avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale dell'Intermediario.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: in alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza di un solo contratto di mutuo, qualora si verifichi l'estinzione totale anticipata o il trasferimento del mutuo, la Compagnia rimborsa all'Assicurato la porzione di premio non goduta, al netto delle imposte governative. • In caso di recesso esercitato nei sessanta giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso, la Compagnia provvede al rimborso della quota parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. • In caso di recesso esercitato entro il sessantesimo giorno dal pagamento di un sinistro o dal rifiuto al pagamento, la Compagnia provvede al rimborso della parte di premio relativa al periodo che intercorre tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza dell'assicurazione, al netto delle imposte.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La polizza ha durata annuale con tacito rinnovo.</p> <p>In assenza di disdetta, il contratto si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza.</p> <p>Il tacito rinnovo non si applica nel caso in cui alla scadenza dell'anno assicurativo non risultino ancora attivi i mutui a cui l'assicurazione è abbinata.</p>
Sospensione	La presente polizza non prevede alcuna sospensione.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il Contraente ha diritto di recedere dall'assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando alla Compagnia una comunicazione scritta, contenente gli elementi identificativi della polizza, attraverso raccomandata A/R o posta elettronica certificata (pec).</p> <p>In caso di assicurazione vincolata, il Contraente può recedere solo se l'istituto di credito che gli ha concesso il mutuo acconsente.</p>
Risoluzione	<p>Risoluzione: in presenza di un solo contratto di mutuo, qualora si verifichi l'estinzione totale anticipata o il trasferimento del mutuo, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento.</p> <p>Recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento dell'indennizzo, il Contraente può recedere dal contratto, inviando una comunicazione alla Compagnia mediante raccomandata A/R o pec. Il recesso ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela che risulti titolare di un conto corrente aperto presso l'Intermediario e intestatario di un mutuo ipotecario (o portatore di un interesse sul bene immobile oggetto di ipoteca), che intenda tutelare l'immobile oggetto di ipoteca contro i danni derivanti da incendio e garanzie accessorie, eventi catastrofali (terremoto, alluvione e inondazione), fenomeno elettrico, spargimento d'acqua, sovraccarico neve, guasti cagionati dai ladri nonché da ricorso terzi.</p>	



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 38,7% .
- **Costi dei PPI:** gli ulteriori costi in capo al Contraente ammontano al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami –Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 – Email reclami@helvetiaitalia.it Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Società (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Protezione Incendio a premio annuo

Assicurazione incendio e altri danni ai beni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. IAMR006 Edizione 09/2022

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Protezione Incendio a premio annuo**, la polizza che protegge in caso di incendio, eventi atmosferici, eventi sociopolitici e da altri eventi, il fabbricato posto a garanzia di uno o più mutui ipotecari.

Le garanzie previste sono:



Incendio e altri danni ai beni

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale, ma mero valore di esempio.



**FOCUS E
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.



SOMMARIO

GLOSSARIO	3
NORME COMUNI	7
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI)	13
COSA È ASSICURATO	13
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	17
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	18
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	22
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	24
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	26
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	26
CHE OBBLIGHI HO	26
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	27
NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	32
CODICE CIVILE	32
CODICE PENALE	34
CONTATTI UTILI	35



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano garanzie specifiche.

A

Accidentale: improvviso, casuale e imprevedibile.

Allagamento: la presenza, l'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e inondazione: l'*allagamento* di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

C

Colpo d'ariete: fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei *premi* alla *Compagnia*.

Copertura: il complesso degli elementi del *tetto* escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.



D

Danno indiretto: le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di assicurazione, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo* e *risarcimento*.

Danno materiale e diretto: il danno subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

E

Esplosivi: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [► allegato A, art. 83 R.D.N. 635 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Estorsione: l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'*estorsione* si distingue dalla *rapina* in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa [► art. 629 Codice Penale].

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile o porzione di essa, compresi:

- tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere);
- *serramenti*;
- opere di fondazione o interrate;
- *fissi e infissi*;
- tutte le dipendenze o pertinenze, anche se poste in corpi separati, **con l'esclusione di parchi, alberi e strade private**. A titolo esemplificativo si intendono compresi: cantine, rimesse, depositi, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili;
- impianti o installazioni **considerati immobili per natura e destinazione**. A titolo esemplificativo si intendono compresi: impianti elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, tecnici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- pannelli solari termici o fotovoltaici **fissati sul tetto del fabbricato e di proprietà dell'Assicurato**;

Qualora l'*assicurazione* sia riferita a **porzione di fabbricato**, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio.

Fenomeno elettrico: l'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.

Fissi: grondaie, pluviali e ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande).

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla *somma assicurata* o in numero di giorni.

La *franchigia* si sottrae dal *danno liquidabile*.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [► art. 624 Codice Penale].

I



Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie, scoperti*, limiti di *indennizzo*, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Infissi: strutture rigide e fisse, ancorate al muro tramite viti e tasselli o attraverso un controtelaio in muratura; fungono da supporto ai *serramenti*, consentendone l'apertura e la chiusura.

Intermediario: qualsiasi intermediario assicurativo o intermediario assicurativo a titolo accessorio che svolge le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, oppure collaborare - segnatamente in caso di sinistri - alla loro gestione ed esecuzione.

L

Lastre: i lucernari, le *lastre* di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.

M

Massimale (per la garanzia Ricorso Terzi): l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia*.

Mutuo: il contratto stipulato tra un istituto di credito e il *Contraente* o l'*Assicurato* avente per oggetto la concessione di un finanziamento a medio o lungo termine garantito da ipoteca sul *fabbricato* assicurato.

O

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

P

Periodo di assicurazione: il periodo di efficacia dell'*assicurazione* indicato in *polizza*, e ogni volta che la *polizza* venga tacitamente rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività indicata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che non prevede l'applicazione della *regola proporzionale* [►art. 1907 del Codice Civile].

R



Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona ► art. 628 del Codice Penale].

Regola proporzionale: l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *polizza* ► art. 1907 del Codice Civile].

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: l'importo dovuto dalla *Compagnia* a seguito di danno causato a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

S

Scoperto: l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del *colpo di ariete* non sono da considerarsi *scoppio*.

Serramenti: i manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse le pavimentazioni di finitura.

Somma assicurata: l'importo indicato in *polizza* che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*.

Stillicidio: il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

T

Terremoto: il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di *copertura*; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi causata da incapacità degli impianti al servizio del *fabbricato* a smaltire l'acqua piovana.

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

V

Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

Valore Intero: la forma di *assicurazione* che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che prevede, in caso di *sinistro*, l'applicazione della *regola proporzionale* ► art. 1907 del Codice Civile].





NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **Helvetia Protezione Incendio a premio annuo**.

ART. 1.1 - CONDIZIONE PER LA STIPULA E IL RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

La presente **polizza** può essere stipulata solo dai titolari di un conto corrente presso l'**Intermediario** in abbinamento ad un *mutuo* stipulato con qualunque istituto di credito.

In caso di estinzione del rapporto con l'**Intermediario** presso il quale è in vigore il contratto di conto corrente sul quale è addebitato il *premio* dell'*assicurazione*, la *polizza* viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di disdetta e senza applicazione del termine di tolleranza ► art.1901, 2° comma, del Codice civile].

Resta salva la possibilità per il cliente di richiedere che la *polizza* venga addebitata su un conto corrente differente aperto sempre presso l'**Intermediario**.

ART. 1.2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati.

In caso contrario l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il **Contraente** non paga i *premi* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

L'*assicurazione* ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La **Compagnia** ha diritto al pagamento dei *premi* scaduti ► art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha durata annuale.

Il *periodo di assicurazione* coincide con quello indicato in *polizza*.



ART. 1.4 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il **premio** deve essere pagato mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale dell'*Intermediario*.

Il **premio** di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il **premio** è determinato per **periodo di assicurazione di un anno**.

Il **premio** è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del **premio** avviene:

- alla decorrenza della *polizza*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

ART. 1.5 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* entro **60 giorni** dalla data di decorrenza della *polizza*.

Il diritto di recesso deve essere esercitato inviando alla *Compagnia* una **comunicazione scritta**, contenente gli elementi identificativi della *polizza*, attraverso:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);

Il **recesso** ha efficacia dalle ore **24.00** del giorno di invio della **comunicazione** e la *Compagnia* restituisce al *Contraente* la quota parte di premio pagato e non goduto **al netto delle imposte** e senza applicazione di penali.

Il **Contraente NON può recedere se:**

- l'*assicurazione* è stata vincolata, a meno che l'istituto di credito che ha concesso il *mutuo* abbia dato il proprio consenso;
- è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di recesso.

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di recesso e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il **premio** restituito al *Contraente*.

ART. 1.6 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO E FACOLTÀ DI DISDETTA ALLA SCADENZA

ART. 1.6.1 – PROROGA E TACITO RINNOVO

L'*assicurazione* è prestata esclusivamente nella forma **CON tacito rinnovo**.



L'*assicurazione* pertanto si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'**art. 1.6.2 - Interruzione del tacito rinnovo** e all'**art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro** delle presenti Norme comuni.

ART. 1.6.2 – INTERRUZIONE DEL TACITO RINNOVO



Il tacito rinnovo non si applica nel caso in cui alla scadenza dell'anno assicurativo non risultino ancora attivi i *mutui* a cui l'*assicurazione* è abbinata.

ART. 1.6.3 - FACOLTÀ DI DISDETTA ALLA SCADENZA



Al *Contraente* e alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di disdire l'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

La facoltà di disdetta deve essere esercitata inviando alla *Compagnia* una **comunicazione scritta**, contenente gli elementi identificativi della *polizza*, attraverso:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC).

La comunicazione deve essere inviata almeno **30 giorni prima** della scadenza della *polizza* stessa.

Il Contraente NON può disdire l'assicurazione nel caso in cui sia vincolata, a meno che l'istituto di credito che ha concesso il *mutuo* presti il proprio consenso.



Qual è la differenza tra "recesso" e "disdetta"?

Recesso e disdetta sono spesso termini confusi tra di loro. Sono tuttavia eventi differenti, anche se entrambi legati alla cessazione di un contratto.

Il **recesso** è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

La **disdetta** è invece la facoltà di impedire il rinnovo di un contratto.

Parliamo ad esempio di recesso quando si vuole interrompere il contratto in caso di polizze collocate tramite vendita a distanza, di polizze di durata poliennale o in caso di sinistro.

Parliamo di disdetta quando si vuole evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza.

ART. 1.7 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO

ART. 1.7.1 ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO – ASSICURAZIONE ABBINATA AD UN SOLO MUTUO

Nei casi di estinzione anticipata totale o trasferimento del *mutuo*, l'assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui viene effettuata tale operazione bancaria.

In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, a decorrere dal giorno dell'estinzione anticipata totale o trasferimento del *mutuo*, **diminuita degli oneri fiscali**, secondo la seguente formula:

$$R = P \times T/N$$

dove:

R= rimborso

P= premio imponibile, corrispondente al *premio* lordo al netto degli oneri fiscali tempo per tempo vigenti

N= durata dell'*assicurazione*

T= durata residua dell'*assicurazione*



Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Data di decorrenza della polizza = 1 febbraio 2022

Durata della polizza (N) = 365 giorni

Premio annuo lordo (frazionamento annuale) = € 100

Estinzione anticipata totale = 1 giugno 2022

Oneri fiscali: 22,25%

Per applicare la formula $R = P \times T/N$ è necessario calcolare i parametri P e T:

P corrisponde a $€ 100 \div (1+22,25\%) = € 81,80$

T corrisponde a 245 giorni (giorni non goduti)

Il rimborso (R) corrisponde a $81,80 \times 245/365 = € 54,90$



Il *Contraente* ha tuttavia la facoltà di proseguire l'*assicurazione* per la durata residua, alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione al momento dell'estinzione del *mutuo* o del trasferimento dello stesso.

Nei casi di estinzione anticipata parziale del *mutuo* l'*assicurazione* resta in vigore fino alla sua scadenza originaria e le prestazioni continuano ad essere operanti secondo le condizioni originarie di *polizza*.



Per quale motivo non ho diritto ad alcun rimborso in caso di estinzione parziale del mutuo?

Il diritto al rimborso non sussiste in considerazione del fatto che l'assicurato resta comunque proprietario del bene e, quindi, permanere l'interesse all'assicurazione. Infatti, la somma assicurata non corrisponde al capitale erogato con il mutuo, di conseguenza l'estinzione parziale del debito non comporta una riduzione della prestazione in caso di sinistro.

ART. 1.7.2 ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO – ASSICURAZIONE ABBINATA A PIU' MUTUI

Nei casi di estinzione anticipata totale o trasferimento di uno solo dei *mutui* indicati in *polizza*, l'*assicurazione* viene riformata in relazione ai *mutui* ancora attivi.

Nei casi di estinzione anticipata parziale di uno solo dei *mutui* indicati in *polizza*, l'*assicurazione* resta in vigore fino alla sua scadenza originaria e le prestazioni continuano ad essere operanti secondo le condizioni originarie di *polizza*.

ART. 1.8 - ACCOLLO DEL MUTUO

In caso di cessione del contratto di *mutuo* per acollo, il ***Contraente* deve darne immediato avviso alla *Compagnia***.

In tal caso l'*assicurazione* cessa e la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, **diminuita degli oneri fiscali**, per il periodo che intercorre tra la data di effetto dell'operazione bancaria e la data di scadenza della *polizza*.

ART. 1.9 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* ► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

ART. 1.10 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* **deve dare comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC.**

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* successivamente a tale comunicazione. ► art. 1897 del Codice Civile].

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso*.

ART. 1.11 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* **deve dare comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.**

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:



- la perdita totale o parziale del diritto all' **indennizzo**;
- la cessazione dell' **assicurazione** [► art. 1898 del Codice Civile].



Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del Contraente?

Le informazioni che il Contraente o l'Assicurato comunica alla Compagnia, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.

Questo per permettere alla Compagnia di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la Compagnia ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale sinistro generato.

ART. 1.12 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell' **assicurazione** devono essere provate per iscritto.

ART. 1.13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La **Compagnia** o il **Contraente** può **recedere** dall' **assicurazione** dopo ogni **sinistro**, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell' **indennizzo** o del **risarcimento**.

La relativa **comunicazione** deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo **30 giorni** dalla data di invio della stessa.

La **Compagnia**, rimborsa la parte di **premio**, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza dell' **assicurazione**, al netto degli oneri fiscali, **entro 15 giorni** dalla data di efficacia del **recesso**.

ART. 1.14 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La **Compagnia** ha sempre il diritto di effettuare ispezioni al bene assicurato.

Il **Contraente** o l' **Assicurato** ha l' **obbligo** di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 1.15 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all' **assicurazione** sono a carico del **Contraente**, secondo le norme di legge.

ART. 1.16 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il **Contraente** non è tenuto a dare alla **Compagnia** comunicazione di altri contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente **assicurazione**.

Resta comunque inteso che la **Compagnia**, in caso di **sinistro**, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell' **indennizzo** in base al rapporto esistente tra l'importo da essa dovuto, secondo la presente **polizza**, e la somma comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.

ART. 1.17 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La **Compagnia** non è tenuta a prestare l' **assicurazione** nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la **Compagnia** stessa al manifestarsi o al rischio di:



- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

ART. 1.18 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto il foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*;
- foro del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

ART. 1.19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.





SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI)



Cosa si intende per "rischi nominati"?

L'assicurazione a "rischi nominati" è la formula con la quale la Compagnia elenca tutti i gli eventi dannosi di cui risponde. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'assicurato. I beni e gli eventi assicurati sono descritti nel capitolo "Cosa è assicurato".

Nelle condizioni sono indicati anche "Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura" e le "Condizioni di operatività", per delimitare in maniera ancor più netta la copertura.

L'elenco degli eventi assicurati può essere integrato con alcune clausole aggiuntive, riportate nel capitolo "Come personalizzare la copertura".

In questa formula, è molto importante che l'Assicurato abbia ben chiare tutte le fattispecie di rischio che possono esporlo a conseguenze dannose.

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in favore di un *fabbricato*, sul quale sia stata iscritta ipoteca a garanzia di un *mutuo*, adibito a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;
- uso commerciale;
- uso agricolo;
- uso industriale;

oppure vuoto o in corso di costruzione/ristrutturazione.

Tale bene è assicurato a condizione che in **polizza** sia indicata la **somma assicurata** e sia stato corrisposto il relativo **premio**. Il bene è assicurato nell'ambito della ubicazione indicata in **polizza**.

L'assicurazione è prestata nella forma a **valore intero**. Per alcuni casi specifici o garanzie aggiuntive, l'assicurazione può essere prestata nella forma a *primo rischio assoluto*.





Cosa significa assicurazione a "valore intero"?

L'assicurazione a valore intero è quella forma assicurativa in cui la somma assicurata deve corrispondere al valore reale del bene assicurato. Qualora il valore assicurato con la polizza sia inferiore a quello reale, la Compagnia applicherà la regola proporzionale nella liquidazione del sinistro; cioè calcolerà il danno accertato in proporzione al rapporto tra il valore assicurato in polizza e il valore reale da assicurare.

Pertanto è necessario assicurarsi per il valore reale del bene, in modo da vedersi indennizzata l'intera perdita!

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Fabbricato = €100.000

Danno causato dall'incendio = €30.000

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = €150.000

Indennizzo = $(€100.000 / €150.000) \times €30.000 = €20.000$



Cosa significa assicurazione a "primo rischio assoluto"?

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il fabbricato = €100.000

Danno causato dall'incendio = €30.000

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = Non rilevante

Con la forma di assicurazione a "primo rischio assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad €30.000.

ART. 2.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.1 - EVENTI ASSICURATI

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* al bene assicurato causati dai seguenti eventi:

1. *incendio*;
2. *fulmine*;
3. *scoppio, implosione ed esplosione*;
4. caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
5. *onda sonora*, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
6. caduta rovinosa di montacarichi o ascensori, a seguito di rottura di congegni;
7. urto di veicoli stradali, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso**;
8. sviluppo di fumi, gas, vapori, determinati da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;



purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito il bene assicurato oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi.

9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto *accidentale* agli impianti per la produzione di calore facenti parte del bene assicurato, **purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.**

Sono inoltre assicurati i danni cagionati allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezione.

ART. 2.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica

La *Compagnia* rimborsa le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina e autorizzata discarica dei residui del *sinistro*.



L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto.

2. Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati al bene assicurato determinati da:

1. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;
2. caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti dal vento o trasportati da esso;
3. bagnamenti che si verificassero all'interno del *fabbricato*, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti, ai *serramenti*, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.



L'assicurazione non comprende i danni:

a) causati da:

- a1) fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- a2) gelo, umidità e *stillicidio*;
- a3) sovraccarico di neve;
- a4) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o *rigurgito* dei sistemi di scarico;

b) subiti da:

- b1) *alberi*, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b2) *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica;
- b3) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne similari;
- b4) enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- b5) pannelli solari e fotovoltaici;
- b6) *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
- b7) *lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per *fabbricati* adibiti a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;
- uso commerciale

l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza delle *somme assicurate* per *sinistro* e anno assicurativo.



Per *fabbricati* con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 500 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza della *somma assicurata per sinistro* e anno assicurativo.

3. Eventi sociopolitici

A parziale deroga della lettera b) e della lettera l) dell'art. 2.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati al bene assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi e atti di sabotaggio.

L'*assicurazione* opera anche per i danni da *incendio, esplosione, scoppio*, verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il bene assicurato.

L'*assicurazione* opera anche per gli altri danni causati al bene assicurato nel corso di occupazione non militare della proprietà, purché la stessa non si protragga oltre cinque giorni consecutivi.



L'assicurazione non comprende i danni:

- a) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;
- b) di *fenomeno elettrico*;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Per *fabbricati* adibiti a uso:

- commerciale;
- artigianale;
- industriale

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 500 per ciascun *sinistro*.

Indipendentemente dalla destinazione d'uso del *fabbricato* assicurato, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 80% della *somma assicurata per sinistro* e anno assicurativo.

Limitatamente ai danni causati da atti di sabotaggio, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata per sinistro* e anno assicurativo.

4. Terrorismo

A parziale deroga della lettera c) dell'art. 2.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati al bene assicurato, verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*.



L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- d) i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per *fabbricati* adibiti a uso:

- commerciale;
- artigianale;



- industriale

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 500 per ciascun *sinistro*.

Indipendentemente dalla destinazione d'uso del *fabbricato* assicurato, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata per sinistro* e anno assicurativo.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE



Sono esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- a) provocati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e non, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) conseguenti o verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- e) conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoti* ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- f) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- g) conseguenti o verificatisi in occasione di *inondazioni*, *alluvioni*, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- h) di *furto*, *rapina*, *estorsione*, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- i) da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- j) derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a *incendio*, *implosione* ed *esplosione*;
- k) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- l) causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'*Assicurato* in locali non di sua proprietà;
- m) causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- n) indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- o) da fenomeni elettrici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine;
- p) direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica o chimica;
- q) subiti da mosaici, affreschi e statue aventi valore artistico.



COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 2.5 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

A. Allagamento

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* al bene assicurato causati da *allagamento* verificatosi all'interno del *fabbricato* a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.



L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) ai beni posti in locali interrati e seminterrati;
- b) verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai *serramenti*, dal vento o dalla grandine;
- c) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- d) causati da gelo, umidità, *stillicidio*, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- e) causati da *traboccamento* di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;
- f) causati da *rigurgito* di fognature;
- g) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

Per *fabbricati* adibiti a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;

l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 500 per ciascun sinistro e sino alla concorrenza di euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo.

Per *fabbricati* con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 1.000 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 20.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

B. Danni da acqua e spese di ricerca

B.1 - Danni da acqua

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati al bene assicurato da spargimenti di acqua riconducibili a rotture *accidentali* di condutture e impianti fissi.



La *Compagnia* non indennizza i danni:

- a) causati da umidità, *stillicidio*, *traboccamento* o *rigurgito* di fognature pubbliche;
- b) da gelo;
- c) causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- d) da allagamenti dall'esterno.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del 5% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 50.000, per *sinistro* e anno assicurativo.



B.2 - Spese di ricerca e riparazione

In caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera B.1 - Danni da acqua, la *Compagnia* rimborsa le spese necessarie e sostenute per:

1. la ricerca del danno;
2. la riparazione o la sostituzione di parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
3. la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*.



La *Compagnia* riconosce tali spese con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 5.000 per ciascun *sinistro* e di euro 15.000 per anno assicurativo.

C. Eventi catastrofali**C.1 – Inondazione e alluvione**

A parziale deroga della lettera g) dell'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* al bene assicurato, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da *terremoto*.



L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- b) causati da umidità, *stillicidio*, *trasudamento*;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*inondazione* o dell'*alluvione* sul bene assicurato;
- d) di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000, per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del limite di *indennizzo* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

C.2 – Terremoto

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* al bene assicurato, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, conseguenti a *terremoto*.



L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *terremoto* sul bene assicurato;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del bene assicurato.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000, per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del limite di *indennizzo* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

D. Fenomeno elettrico

A parziale deroga della lettera o) dell'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* al bene assicurato causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici o elettronici di pertinenza dello stesso.



L'assicurazione non comprende i danni causati da usura, corrosione, inadeguata manutenzione, difetti di materiale o di fabbricazione.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ciascun sinistro e sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, con il massimo di euro 10.000, per sinistro e anno assicurativo.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

E. Guasti cagionati dai ladri

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* cagionati dai ladri ai locali nonché ai *serramenti*, in occasione di consumato o tentato *furto, rapina, estorsione*.

Per fabbricati adibiti a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;
- uso commerciale

l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro e anno assicurativo.

Per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 2.500 per sinistro e anno assicurativo.

F. Ricorso Terzi

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *danni materiali e diretti* arrecati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni".

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:

- i veicoli dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*;
- i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nell'ambito di tali operazioni, come pure le cose trasportate sugli stessi mezzi.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'*Assicurato*, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c) le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime.

L'assicurazione è prestata entro il limite del *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

In questo caso, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% del *massimale* indicato in *polizza*.

G. Sovraccarico neve

A parziale deroga della lettera j) dell'art. 2.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* al bene assicurato causati da crollo totale o parziale provocato da sovraccarico neve.

L'*assicurazione* opera anche per i danni di bagnamento che si verificano all'interno dei *fabbricati*.



L'assicurazione non comprende i danni subiti da:

- a) *fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *tetto*;
- b) capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o *copertura* costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica;
- c) *serramenti* in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti.

Per *fabbricati* adibiti a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;
- uso commerciale

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 500 per ciascun sinistro e sino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata* per sinistro e anno assicurativo.

Per *fabbricati* con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 1.000 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata* per *sinistro* e anno assicurativo.

H. Differenziale storico artistico (solo per fabbricati vincolati alle "Belle Arti")

La *Compagnia* rimborsa i maggiori danni che il bene assicurato possa subire, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che eccedano le normali spese di ricostruzione o ripristino, considerate le sue particolari qualità storico artistiche.

In deroga a quanto indicato alla lettera q) dell'art. 2.4 "Danni esclusi dall'assicurazione", si intendono compresi anche i danni subiti da mosaici, affreschi e statue di valore artistico.



L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 150.000 per *sinistro* e anno assicurativo.



Che tipo di danni possono far attivare la garanzia "differenziale storico artistico"?

Tali danni possono riguardare ad esempio: affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico o artistico



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.6 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Dato che l'*assicurazione* è prestata a **valore intero**, la *somma assicurata* deve corrispondere al *valore a nuovo* del *fabbricato* ed è pari alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo dello stesso, **escludendo il valore dell'area**.

ART. 2.7 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

ART. 2.7.1 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO TRADIZIONALE

L'*assicurazione* è operante alla condizione che il bene assicurato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di *copertura* in **materiali incombustibili**.

Possono essere realizzati in materiali combustibili:

- i *solai* di interpiano;
- le strutture portanti dei *tetti*;
- le pareti esterne e la *copertura* del *tetto*, a patto che la presenza di tali materiali non superi il 20% del totale delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni.

È tollerata l'esistenza di costruzioni o porzioni di *fabbricati* aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra, purché il valore di tali costruzioni o porzioni di *fabbricati* non ecceda nel suo insieme il 20% della superficie del *fabbricato*.

ART. 2.7.2 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO IN BIOEDILIZIA

L'*assicurazione* è operante alla condizione che il bene assicurato sia un edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra e realizzata con le seguenti caratteristiche:

- **edificio a Chalet (tipo Blockhaus)**, con elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80mm e altri elementi, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti pareti strutturali dell'opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm. *Solai* dividenti i piani e strutture portanti del *tetto* comunque costruite, manto di *copertura* in materiali incombustibili;
- **edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "MHM" o "XLAM")**, con assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate. Manto di *copertura* in materiali *incombustibili*. I *solai* e le strutture portanti del *tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm.

In entrambi i casi è consentito l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali, ad esempio, fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

ART. 2.7.3 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA "EVENTI CATASTROFALI"

Ai fini della sottoscrizione della garanzia aggiuntiva "Eventi catastrofici", il *deve fabbricato* rispettare le caratteristiche costruttive descritte in uno dei seguenti punti:

1. Cemento armato:

Fermo quanto descritto all'art. 2.7.1 - Caratteristiche costruttive del *fabbricato* tradizionale, si precisa che **le strutture portanti verticali devono essere costruite in cemento armato intelaiato** e che **gli elementi del tetto devono essere adeguatamente fissati ai loro elementi portanti**.

2. Bioedilizia: vedi quanto descritto all'art. 2.7.2 – Caratteristiche costruttive del *fabbricato* in bioedilizia.

3. Acciaio:



Fermo quanto descritto all'art. 2.7.1 - Caratteristiche costruttive del *fabbricato* tradizionale, si precisa che **le strutture portanti verticali devono essere costruite in acciaio intelaiato** e che **gli elementi del tetto devono essere adeguatamente fissati ai loro elementi portanti**.

ART. 2.8 - PRESENZA DI ARTICOLI PROMOZIONALI O MERCI CAMPIONARIE (solo per fabbricati destinati ad uso ufficio/studio professionale)

Non è richiesta esplicita dichiarazione e non costituisce aggravamento di *rischio*, la presenza di articoli promozionali o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o promozionale, non destinati alla vendita.

ART. 2.9 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave**.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2.10 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.



Cosa si intende per "dolo", "colpa", e per "colpa grave"? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri o ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un'azione o un'omissione con conseguenze dannose è compiuta con una macroscopica negligenza, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.

ART. 2.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa [► art.1916 del Codice Civile] verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

ART. 2.12 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i danni occorsi ai *fabbricati* ubicati esclusivamente nel *territorio italiano*.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE		SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica		non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo dovuto
Eventi atmosferici		non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ €250 per sinistro (per fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) ▪ €500 per sinistro (per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate) 	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Eventi sociopolitici		non previsto	€500 per sinistro (per fabbricati adibiti a uso commerciale, artigianale e industriale)	80% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo 50% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo, limitatamente ai danni causati da atti di sabotaggio
Terrorismo		non previsto	€500 per sinistro (per fabbricati adibiti a uso commerciale, artigianale e industriale)	50% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo
GARANZIE AGGIUNTIVE		SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Allagamento		non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ €500 per sinistro (per fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza) ▪ €1.000 per sinistro (per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate) 	€20.000 per sinistro e anno assicurativo
B. Danni da acqua e spese di ricerca	B.1 Danni da acqua	non previsto	€250 per sinistro	5% della somma assicurata con il massimo di €50.000 per sinistro e anno assicurativo
	B.2 Spese di ricerca e riparazione		€250 per sinistro	€5.000 per sinistro e €15.000 per anno assicurativo
C. Eventi catastrofali	C.1 Inondazione e alluvione	10% con il minimo di € 5.000	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
	C.2 Terremoto	10% con il minimo di € 5.000	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
D. Fenomeno elettrico		non previsto	€250 per sinistro	5% della somma assicurata con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo



GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
E. Guasti cagionati dai ladri	non previsto	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ €1.000 per sinistro e anno assicurativo (per fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) ▪ €2.500 per sinistro e anno assicurativo (per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate)
F. Ricorso terzi	non previsto	non previsto	<p>massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo</p> <p>10% della massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo, limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p>
G. Sovraccarico neve		<ul style="list-style-type: none"> ▪ €500 per sinistro (per fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) ▪ €1.000 per sinistro (per fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate) 	<p>50% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo</p>
H. Differenziale storico artistico	non previsto	non previsto	<p>€150.000 per sinistro e anno assicurativo</p>





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 3.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della **Compagnia**; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Compagnia** entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la **polizza** su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; inoltre è possibile compilare il "modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali dell'*intermediario*, sul sito internet www.helvetia.it oppure contattando i riferimenti indicati nella sezione "Contatti utili";
- c) in caso di **incendio**, se sospetto doloso, o atto vandalico, sporgere denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;



- la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
- l'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;

d) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]

ART. 3.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
- c) predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore;
- d) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) in caso di *sinistro* relativo alla garanzia "Ricorso terzi", astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. In questo caso, la *Compagnia* ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*;
- f) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

ART. 3.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 3.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 3.4 MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'**art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro** delle presenti Norme;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 3.5 - Determinazione del danno** delle presenti Norme;
- d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 3.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente **art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

ART. 3.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La garanzia è prestata in base al **valore a nuovo**.

L'ammontare del danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.

Se la ricostruzione o il ripristino del *fabbricato* deve rispettare le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del *sinistro*, sono inclusi nell'ammontare del danno anche tali maggiori costi.

La ricostruzione del *fabbricato* può avvenire su altra area del *territorio italiano*, purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.



L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo determinato con il criterio di valutazione *valore a nuovo*, solo se procede al ripristino o alla ricostruzione del *fabbricato*, purché la fine dei lavori avvenga entro 24 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato).



Applicazione del criterio "valore a nuovo"

Esempio:

Incendio con danni al fabbricato

Danno allo stato d'uso: €20.000

Danno in base al valore a nuovo: €23.000

Indennizzo: €25.300 (danno in base al valore a nuovo + spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica)



In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del *valore allo stato d'uso*.

ART. 3.5.1 - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO IN DISCARICA

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto in discarica dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

ART. 3.6 ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

Il presente articolo si applica in quanto l'*assicurazione* è prestata nella forma a *valore intero*.

Se, dalle stime fatte al precedente **art. 3.5 - Determinazione del danno**, risulta che il valore reale dei beni assicurati eccede al momento del *sinistro* la *somma assicurata*, la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* e il *valore a nuovo* del *fabbricato* assicurato risultante al momento del *sinistro*. [► *art.1907 Codice Civile*]



Tale proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale del bene assicurato risulti superiore alla *somma assicurata* più del 15%; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.

Se invece il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 15%, la *Compagnia* non applica alcuna proporzione.

Inoltre la *regola proporzionale* non viene applicata:

- se l'ammontare del danno, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore ad euro 2.500; in questo caso l'*indennizzo* viene corrisposto a *primo rischio assoluto*, purché al momento del *sinistro* non esistano *polizze* per il medesimo bene e per i medesimi rischi;
- per le spese di demolizione e sgombero.

ART. 3.7 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* è calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'**art. 3.5 - Determinazione del danno**;
2. al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la *regola proporzionale*;
3. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la *somma assicurata* come ammontare del danno;
4. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
5. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

ART. 3.8 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA IN PRESENZA DI PIU' POLIZZE DELLA COMPAGNIA

Qualora l'*Assicurato* sia titolare di un'altra *assicurazione* della *Compagnia* a protezione del medesimo *fabbricato* assicurato con la presente *assicurazione* o del contenuto dello stesso, si precisa che in caso di *sinistro* si applica la *franchigia* più elevata e che la stessa viene applicata una sola volta.

ART. 3.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.



Cosa si intende per "titolarità dell'interesse assicurato"?

Immaginiamo, a titolo meramente esemplificativo, un danno ad un bene assicurato il quale possa essere oggetto di locazione oppure soggetto ad un pignoramento o sottoposto ad ipoteca: in questi casi l'interesse assicurato si può estendere anche ad altri soggetti titolari di altri diritti.



ART. 3.10 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'**indennizzo complessivo previsto sia almeno di euro 50.000**.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato dopo 30 giorni dalla richiesta, purché siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del *sinistro*.



L'acconto non può comunque esser superiore ad euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando il criterio del *valore allo stato d'uso* al bene assicurato.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

ART. 3.11 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La **Compagnia non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dal Codice Civile.** ► art.1914 Codice Civile]



Se ho subito dei danni a seguito di incendio che superano la somma assicurata cosa mi viene riconosciuto dalla Compagnia?

Il massimo esborso che la Compagnia è tenuta a riconoscere all'assicurato è equivalente alla somma assicurata, anche se i danni che sono stati subiti e le spese sostenute risultano superiori.

L'unico importo che la Compagnia può riconoscere in più rispetto alla somma assicurata è quello delle eventuali spese di salvataggio. ► art.1914 Codice Civile]

ART. 3.12 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in **polizza** siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La **Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale**, in ragione dell'*indennizzo*, **calcolata secondo la propria assicurazione** nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.



Esempio calcolo indennizzo in caso di assicurazione presso diversi assicuratori

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 2.000.000 euro

Somma assicurata per il fabbricato = 1.200.000 euro con Assicurazione Alfa

Somma assicurata per il fabbricato = 800.000 euro con Assicurazione Beta

Danno causato dall'incendio = 500.000 euro

L'indennizzo per ciascuna assicurazione viene calcolato come segue;

Indennizzo = (Somma assicurata / Valore del Fabbricato) x Danno

Indennizzo Assicurazione Alfa = $(1.200.000 / 2.000.000) \times 500.000 = 300.000$ euro

Indennizzo Assicurazione Beta = $(800.000 / 2.000.000) \times 500.000 = 200.000$ euro



ART. 3.13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.





NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1892</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1894</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1897</p> <p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1898</p> <p>Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1899</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1901</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1907</p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>	<p>• GLOSSARIO</p> <p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>
<p>Art. 1913</p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1914</p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>
<p>Art. 1915</p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>
<p>Art. 1916</p> <p>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>	<p>• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</p>

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 624</p> <p>Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 629</p> <p>Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorrono taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>





CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'assicurato può contattare:

- **L'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
Numero Verde: 800.909.650 Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511
E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it
E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un sinistro, l'assicurato può contattare:

- **L'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
Numero Verde: 800.909.650 Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511
E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it
E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.



Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5351.829

www.helvetia.it

e-mail pec: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581 - R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986 (G.U. n.148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni

Società con Unico Socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia

Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031